SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 5**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 gennaio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1993 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 7 dicembre 1992 (G.*U.* n. 302 del 24 dicembre 1992).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* è indispensabile rinnovare immediatamente l'abbonamento, utilizzando, preferibilmente, i moduli di c/c personalizzati già spediti ai precedenti abbonati.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 18 dicembre 1992.

Ripristino della tassa d'ingresso di L. 8.000 al museo e «Galleria Borghese» di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 27 giugno 1985, n. 332;

Visti i decreti ministeriali 3 agosto 1990, con il quale è stata imposta la tassa d'ingresso di L. 8.000 per l'ingresso al museo «Galleria Borghese» in Roma, e il decreto ministeriale 13 luglio 1991 con il quale è stata ridotta tale tassa a L. 4.000, in considerazione della limitata fruibilità delle sale espositive;

Vista la ministeriale n. 7082 del 3 dicembre 1992, con la quale, atteso l'obbligo di assicurare la migliore pubblica fruizione della Galleria Borghese, è stato disposto il trasferimento con l'esposizione della quadreria Borghese nella Chiesa grande del complesso monumentale del San Michele, per il periodo ancora necessario al restauro della Palazzina Borghese, si da costituire, a tutti gli effetti, una sezione della Galleria Borghese, alle dirette dipendenze della competente soprintendenza per i beni artistici e storici del Lazio;

Considerato che col ripristino della fruizione integrale della Galleria nelle due parti costituenti la statuaria che resta a Villa Borghese e la pinacoteca aperta nel complesso del San Michele, è necessario ripristinare, anche, la tassa d'ingresso di L. 8.000, di cui L. 4.000 per la visita della statuaria e L. 4.000 per la visita della pinacoteca;

Decreta:

La quadreria della Galleria Borghese trasferita ed esposta nella Chiesa grande del complesso monumentale del San Michele funziona a tutti gli effetti quale sezione staccata della suddetta Galleria Borghese, alle dirette dipendenze della soprintendenza per i beni artistici e storici del Lazio.

Contestualmente è ripristinata la tassa d'ingresso di L. 8.000 per l'accesso al museo «Galleria Borghese» ed alla sezione staccata, di cui L. 4.000 per la statuaria nella Palazzina Borghese e L. 4.000 per la pinacoteca al San Michele.

La soprintendenza ne assicura la tutela e la fruizione delle opere nelle due sedi tra cui devono essere ripartiti ed assegnati il personale e le risorse funzionali e strutturali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1992

Il Ministro: RONCHEY

93A0015

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 dicembre 1992.

Modificazioni da apportare alle specifiche di dettaglio degli «standards» informatici di cui all'allegato al decreto del Ministro del tesoro 7 luglio 1992, nonché agli «standards» tecnici di produzione dei dati aggregati da inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi da parte degli intermediari abilitati di cui all'allegato al decreto del Ministro del tesoro 7 agosto 1992 e variazione del termine di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto in data 7 agosto 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto l'art. 5, comma 10, della legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991, recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1992, riguardante modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché standards e compatibilità informatiche di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto l'art. 9 del predetto decreto;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1992, recante modalità per le analisi statistiche dei dati aggregati di cui all'art. 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto l'art. 3 del predetto decreto;

Considerata la necessità di apportare variazioni ed aggiornamenti alle specifiche di dettaglio degli «standards» informatici di cui all'allegato al decreto in data 7 luglio 1992, nonché agli standards tecnici di produzione dei dati aggregati da inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi da parte degli intermediari abilitati di cui all'allegato al decreto in data 7 agosto 1992;

Considerata l'opportunità di modificare, per una determinata categoria di intermediari abilitati ed in relazione alle esigenze operative da questi manifestate, i termini per l'invio all'Ufficio italiano dei cambi dei dati aggregati per l'effettuazione di analisi statistiche stabiliti dal decreto in data 7 agosto 1992;

Decreta:

1. *Standards e compatibilità informatiche dell'archivio unico.*

Le modifiche e le integrazioni da apportare alle specifiche di dettaglio degli standards informatici contenute nell'allegato che fa parte integrante del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992 sono le seguenti:

PARAGRAFO 1.2: Struttura «logica» del registro informatico.

I campi A32, D21 e D22 devono intendersi del tipo «C» (condizionato).

Variazioni al «formato» dei campi:

campo A41 formato X (25);
campo Z0 formato X (69);
campo D31 formato X (25);
campo Z1 formato X (34);
campo Z2 formato X (35);
campo Z3 formato X (34);
campo F31 formato X (25);
campo Z5 formato X (91).

Aggiunta di nuovi campi:

subito dopo il campo D44 inserire
D45 SESSO (1 = maschile, 2 = femminile) F X

subito dopo il campo E44 inserire E45
SESSO (1 = maschile, 2 = femminile) F X

La riga relativa al campo A22 va così modificata:

A22 FLAG/FRAZIONATA/MULTIPLA (0 = NO, 1 = FRAZIONATA, 2 = MULTIPLA) O X

Il penultimo capoverso va sostituito con: «Le informazioni relative alle zone *D*, *E* ed *F* possono essere riferite a più soggetti (titolari di conto cointestato, delegati ad operare), quindi possono essere presenti più di una volta.».

PARAGRAFO 1.3: Registrazione informazioni sulle operazioni.

Le modalità di utilizzo del campo A22 sono le seguenti: «Indicare 1 se l'operazione è stata inserita nel registro come possibile caso di frazionamento, 2 se l'operazione è parte di una registrazione multipla (bonifici multipli, ecc.)».

PARAGRAFO 1.6: Struttura fisica degli archivi.

Al punto 8 l'espressione «uno o nessun record SUL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE PER CONTO TERZI» va modificata in «uno nessuno o più record SUL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE PER CONTO TERZI»

PARAGRAFO 1.7: Codifiche degli attributi.

Alla voce «CODICE INTERMEDIARIO» l'espressione «(censiti dall'U.I.C.)» riferita al codice 11 va sostituita con «(censiti e non dall'U.I.C.)».

La voce «CODICE INTERMEDIARIO» va integrata con il valore «00 = CONSORZI O CENTRI DI SERVIZIO».

Alla voce «TIPO DI REGISTRAZIONE» eliminare le righe riferite ai valori 24 e 27.

Alla voce «TIPO LEGAME DEL PRESENTATORE» aggiungere il valore «5 = altro».

PARAGRAFO 1.10: Chiavi e funzioni di ricerca.

Tra le chiavi di ricerca da attivare obbligatoriamente eliminare quella relativa al «CODICE FISCALE» riguardante la «EVENTUALE CONTROPARTE BENEFICIARIO/ORDINANTE».

PARAGRAFO 1.13: Gestione delle operazioni frazionate.

Le lunghezze relative ai campi «NUMERO OPER. IN CONTANTI DI IMPORTO < 20.000.000» e «IMPORTO TOTALE OPER. IN CONTANTI DI IMPORTO < 20.000.000» sono rispettivamente 9(9) e 9(15).

2. *Standards tecnici degli archivi contenenti i dati aggregati da inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi.*

Le modifiche da apportare alle specifiche di dettaglio degli standards tecnici di produzione mensile e di inoltro all'Ufficio italiano dei cambi da parte degli intermediari abilitati dei dati aggregati contenute nell'allegato che fa parte integrante del decreto del Ministro del tesoro in data 7 agosto 1992, sono le seguenti:

PARAGRAFO 1.4.2: Inoltro tramite floppy disk.

Il primo capoverso va sostituito con: «I dischetti da cinque pollici ed un quarto debbono essere formattati MS DOS a 360 Kb o 1,2 Mb; quelli da tre pollici e mezzo a 720 Kb o 1,44 Mb o 2,88 Mb».

PARAGRAFO 1.5.2: Tracciato record dati.

Le posizioni dal numero 61 al numero 120 vanno modificate secondo il seguente schema:

Posiz.	Descrizione del campo
61-66	CAB comune interm. controp.
67-68	Provincia interm. controp.
69-83	Sommatoria importo
84-98	Sommatoria «di cui contanti»
99-104	Numero totale operazioni
105-109	Numero operazioni contanti
110-120	Spazi

restano invariate la configurazione e le caratteristiche dei campi suddetti.

PARAGRAFO 1.5.3: Tracciato record di coda.

La configurazione del campo «NUMERO RECORDS INVIATI» è «1».

3. *Variazione dei termini per l'inoltro dei dati aggregati all'Ufficio italiano dei cambi per l'effettuazione di analisi statistiche.*

Le imprese e gli enti assicurativi inoltrano i dati aggregati all'Ufficio italiano dei cambi, a partire da quelli relativi al mese di istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1991, n. 197, su base mensile, mediante supporto magnetico, entro la seconda decade del terzo mese successivo a quello di riferimento.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

93A0051

DECRETO 7 gennaio 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore anno 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato e di autorizzare il rimborso anticipato degli stessi;

Visto il regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che agli articoli dal 63 all'88 detta norme sui procedimenti per gli incanti;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, riguardante l'assoggettamento a ritenuta fiscale degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, riguardante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;

Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 1992 riguardante la trasparenza nel collocamento di titoli pubblici;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, che ha dato attuazione alla direttiva 89/646/CEE;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1993;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno finanziario 1993 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore viene fissata con decreti ministeriali, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sui quali saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, le serie, il prezzo base di collocamento, le modalità di assegnazione e ogni altra caratteristica.

Le emissioni dei buoni ordinari del Tesoro possono avvenire con cadenza bimensile, di massima il 15 e l'ultimo giorno di ogni mese.

Art. 2.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del presente decreto ministeriale, possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento.

Nel caso in cui il Tesoro si avvalga della facoltà prevista dal precedente comma, saranno escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 150 o più punti base (1 punto percentuale = 100 punti base) al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, ordinate partendo dal prezzo più alto, che costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute; in caso tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato sarà calcolato prendendo in considerazione l'importo complessivo delle richieste, poste sempre in ordine decrescente di prezzo, pari alla metà della tranche offerta. S'intende per rendimento quello lordo calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno civile.

Espletate le operazioni di asta con la procedura di cui al comma precedente, con apposito decreto verranno indicati, per ogni scadenza, il prezzo minimo accoglibile derivante dal meccanismo di cui sopra, nonché il prezzo medio ponderato di aggiudicazione

Art. 3.

I buoni possono essere emessi per le seguenti serie:

serie L L 5.000.000;
» M » 10.000.000;
» N » 50.000.000;
» O » 100.000.000;
» P » 500.000.000;
» Q » 1.000.000.000;
» R » 5.000.000.000;
» S » 10.000.000.000;
» T » 50.000.000.000.

Art. 4.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei buoni ordinari del Tesoro può essere espressa in «giorni»; la stessa può essere anche superiore a trecentosessantacinque giorni purché la scadenza dei titoli sia compresa entro il mese corrispondente dell'anno successivo a quello di emissione.

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello in cui la somma è versata nelle tesorerie.

Sui buoni ordinari del Tesoro, l'indicazione «mesi» attualmente prevista dal decreto ministeriale 2 aprile 1976 è sostituita con la parola «giorni» da apporre con apposita sovrastampa. Analoga procedura viene seguita per i relativi elaborati contabili.

Art. 5.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, degli enti creditizi, degli agenti di cambio e delle società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitino, anche disgiuntamente, le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 6.

La Banca d'Italia, e gli enti creditizi all'atto della partecipazione alle aste dei buoni ordinari del Tesoro, hanno facoltà di richiedere in luogo dei titoli assegnati per ciascuna tranche, il rilascio delle ricevute provvisorie previste dall'art. 552 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Tali ricevute sono intestate agli acquirenti se ritirate dai medesimi o alla Banca d'Italia «Gestione centralizzata» se sono da immettere in «Gestione centralizzata» su richiesta degli acquirenti suddetti; in quest'ultimo caso le ricevute sono corredate di apposito prospetto contenente l'elencazione dei richiedenti.

Le ricevute provvisorie conferite in «Gestione centralizzata» tengono luogo dei titoli ai fini della concessione di anticipazioni da parte della Banca d'Italia.

L'Ufficio italiano dei cambi, gli agenti di cambio e le società di intermediazione mobiliare di cui al precedente art. 5 hanno facoltà, se aderenti alla «Gestione centralizzata», di richiedere, in luogo dei titoli assegnati per ciascuna tranche, il rilascio delle ricevute provvisorie di cui trattasi, intestate alla Banca d'Italia «Gestione centralizzata» da immettere nella gestione medesima.

Le ricevute provvisorie di cui al primo e quarto comma hanno una numerazione specifica e possono essere sostituite, su richiesta dell'intestatario, in tutto o in parte con i titoli entro e non oltre la data di scadenza dei titoli medesimi.

La numerazione dei titoli richiesti dopo la chiusura dell'anno in cui la ricevuta provvisoria è stata rilasciata, deve partire dal primo numero successivo all'ultimo impegnato nell'anno di emissione.

Alla scadenza dei buoni ordinari del Tesoro, le sezioni di tesoreria provinciale emittenti sono autorizzate a rimborsare a favore dell'intestatario le ricevute provvisorie non sostituite con titoli, previo accertamento della corrispondenza delle stesse con le relative matrici in carico alle sezioni medesime.

Le sezioni di tesoreria provinciale sono autorizzate ad emettere, in sostituzione delle ricevute provvisorie non presentate al rimborso, i relativi titoli da custodire in apposito deposito.

Le sezioni di tesoreria provinciale rendono contabilità, separate da quelle relative ai buoni ordinari del Tesoro, per le ricevute provvisorie emesse, per quelle rimborsate, nonché per quelle sostituite con i titoli.

Le contabilità delle ricevute provvisorie rimborsate, corredate delle medesime nonché delle corrispondenti matrici, debitamente annullate con le stesse modalità previste per i buoni ordinari del Tesoro rimborsati, sono trasmesse alla Direzione generale del Tesoro per il successivo inoltro alla Corte dei conti.

Nel caso di smarrimento o distruzione delle ricevute provvisorie si applica la procedura richiamata dall'art. 575 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 7.

Le richieste degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere, nonché del relativo prezzo nei casi di cui ai successivi articoli 16 e 17.

Nei casi di cui ai citati articoli 16 e 17, i prezzi indicati dagli operatori possono variare:

a) per la sottoscrizione di titoli con durata inferiore all'anno di un centesimo di lira o multiplo di tale cifra,

b) per la sottoscrizione di titoli con durata annuale di cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Le variazioni di cui al comma precedente contenenti frazioni diverse da quelle sopra descritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a lire cinquecento milioni.

I modelli di cui al primo comma che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e la somma delle richieste competitive, libere e vincolate saranno esclusi dall'asta.

Art. 8.

Le richieste di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente, del contenuto e dell'emissione a cui s'intende partecipare, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste debbono essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le richieste non pervenute entro il termine stabilito di volta in volta nei decreti di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra e comunque in busta chiusa.

Le richieste presentate non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle richieste di cui all'articolo precedente, e eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini dell'aggiudicazione, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi, nonché in ordine decrescente di prezzo quelle di cui agli articoli 16 e 17.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

Art. 10.

Il verbale di cui all'articolo precedente deve evidenziare, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Un esemplare di detto verbale è trasmesso a cura della Direzione generale del Tesoro alla Corte dei conti.

Art. 11.

È autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro allorché i titoli vengano a scadenza in giorno successivo a quello fissato per la corrispondente nuova emissione

Il rimborso anticipato può essere richiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni solo a partire dal giorno indicato per la nuova emissione.

Art. 12.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso viene provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, conteggiati tenendo conto dei giorni effettivamente intercorrenti fra la data del rimborso e quella di scadenza.

Il rispettivo saggio d'interesse da applicare viene determinato sulla base del prezzo di aggiudicazione nel caso di assegnazione avvenuta ai sensi del successivo art. 16, ovvero del prezzo di cui all'ultimo comma del successivo art. 20, nel caso in cui l'assegnazione sia avvenuta con le modalità previste dagli articoli 17 e seguenti.

Art. 13.

Le sezioni di tesoreria, all'atto dell'emissione, appongono sui titoli l'indicazione dell'anno finanziario, nonché la numerazione progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del Tesoro trasmette all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia e in base al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, la dicitura «assoggettato alla ritenuta fiscale di cui al D.L. 19-9-1986, n. 556, conv. in L. 17-11-1986, n. 759». Tale dicitura viene apposta anche sulle ricevute provvisorie mod. 49 T di cui all'art. 6 del presente decreto.

Le sezioni di tesoreria provinciale sono autorizzate a non apporre sui titoli, all'atto dell'emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale e a contabilizzare gli interessi pagati in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa.

Le tesorerie medesime hanno inoltre facoltà di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici, la firma del cassiere e del capo della sezione di tesoreria provinciale, nonché il timbro della tesoreria emittente.

Art. 14.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dai decreti ministeriali di cui all'art. 1, rilasciano

quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni emessi, anche quando vengono consegnate agli acquirenti ricevute provvisorie in attesa della materiale consegna dei titoli.

Art. 15.

Con i decreti di cui all'art. 1 motivati in relazione alla situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario viene di volta in volta determinata la modalità di assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro tra quelle previste dai successivi articoli.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro può essere effettuata al prezzo meno elevato fra quelli indicati dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota.

Nel caso di parità di richieste che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.

Qualora fra le richieste entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima e i buoni ordinari del Tesoro vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

È consentita da parte degli operatori la presentazione di più di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di cinque da presentarsi in un unico modello.

Art. 17.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro può anche essere effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta.

Anche in tal caso è consentita da parte di ciascun operatore la presentazione di più di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di cinque da presentarsi sempre in un unico modello.

Art. 18.

Nel caso in cui l'assegnazione avvenga con le modalità indicate nel precedente art. 17, può anche essere consentita da parte di ciascun operatore la presentazione:

a) di una sola richiesta, senza indicazione di prezzo, per un importo massimo che viene stabilito di volta in volta nei decreti di emissione di cui all'art. 1;

b) di una ulteriore richiesta, sempre senza indicazione di prezzo, il cui importo non può essere superiore a quello complessivo delle richieste presentate ai sensi del precedente art. 17.

Art. 19.

L'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro relativa alle richieste presentate ai sensi dell'art. 17 viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori.

Nel caso di contestuale presentazione di richieste di cui agli articoli 17 e 18 l'aggiudicazione viene effettuata con le seguenti modalità:

le richieste presentate ai sensi dell'art. 18, lettera *a)*, vengono soddisfatte prioritariamente;

successivamente per ciascun operatore sono soddisfatte in ordine decrescente di prezzo le richieste di cui all'art. 17, nonché a fronte di ciascuna di esse una di pari importo a valere sull'eventuale richiesta di cui all'art. 18, lettera *b)*, nei limiti in cui quest'ultima lo consenta. Nel caso di riparto pro-quota il relativo coefficiente è determinato sulla base della somma delle richieste competitive e non che entrano nel riparto medesimo. Qualora fra le richieste entrate nel riparto pro-quota vi siano quelle della Banca d'Italia, la stessa partecipa con le modalità stabilite nel penultimo comma dell'art. 16.

Art. 20.

Le richieste di cui al precedente art. 17 risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Le richieste senza indicazione di prezzo di cui all'art. 18, lettere *a)* e *b)*, che vengono aggiudicate agli operatori, sono regolate al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle richieste accolte, di cui al precedente comma. Tale prezzo medio ponderato viene arrotondato:

nel caso di cui al secondo comma, lettera *a)*, dell'art. 7, ad un centesimo di lira per eccesso allorché esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi;

nel caso di cui al secondo comma, lettera *b)*, dell'art. 7, a cinque centesimi di lira per eccesso o per difetto a seconda che esistano frazioni di cifra superiori o non a centesimi due e cinquanta.

Il prezzo medio ponderato, arrotondato nei modi suindicati, viene maggiorato nella misura eventualmente determinata dai decreti di cui all'art. 1.

In caso di assenza di aggiudicatari ai sensi dell'art. 17, qualora i decreti di cui all'art. 1 rechino l'indicazione del prezzo base di collocamento, le richieste di cui all'art. 18 risultate aggiudicate vengono regolate a tale prezzo maggiorato nella misura eventualmente determinata con i medesimi decreti.

Nei casi in cui tale prezzo base non sia indicato nei decreti di emissione, ai sensi del precedente art. 2, le richieste in questione vengono regolate al prezzo medio ponderato, comprensivo della eventuale maggiorazione, risultante dall'asta della precedente corrispondente emissione.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* viene reso noto, per ciascuna emissione, il prezzo medio ponderato comprensivo della suindicata maggiorazione.

Art. 21.

Per ciascun operatore assegnatario dei titoli in sede d'asta, l'ammontare degli interessi sui buoni ordinari del Tesoro — corrisposti anticipatamente — è determinato,

a tutti gli effetti, con riferimento al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle singole richieste dell'operatore medesimo risultate soddisfatte.

Per i soggetti che acquistano i buoni successivamente all'assegnazione, l'ammontare degli interessi, sempre corrisposti anticipatamente, è determinato con riferimento al prezzo medio ponderato, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, reso noto con l'apposito comunicato del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 20, ultimo comma.

Art. 22.

Le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro sono quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, modificate dagli articoli 4 e 13 del presente decreto, nonché dai decreti ministeriali in data 29 marzo e 5 agosto 1982, 1° luglio e 3 settembre 1983, 10 settembre 1986 e 16 luglio 1991 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 e n. 217 del 1° aprile e 9 agosto 1982, n. 181 e n. 249 del 4 luglio e 10 settembre 1983, n. 243 del 18 ottobre 1986 e n. 172 del 24 luglio 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1993
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 53

92A6198

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale dell'11 giugno 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 17, titolo III, relativo al corso di laurea in scienze politiche, vengono inseriti nel biennio di specializzazione i seguenti insegnamenti complementari:

diritto dell'ambiente;
diritto commerciale e industriale;
economia regionale;
economia e politica delle imprese pubbliche;
economia e finanza degli enti locali;
economia delle comunità europee;
antropologia sociale;
storia della sociologia;
sociologia dei gruppi;
sociologia dello sviluppo;
istituzioni di statistica economica;
politica internazionale contemporanea;
storia sociale;
storia dell'organizzazione internazionale;
storia ed istituzioni dei Paesi islamici;
tecnica della legislazione.

Gli articoli 21 e 23 vengono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 21.

«L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in materia da lui scelta sul tema approvato da uno o più professori. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto».

Art. 23.

«L'attività scientifica e didattica si avvale per il coordinamento tra le varie discipline di insegnamento di istituti policattedra e dipartimenti».

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 30 ottobre 1992

Il rettore: DOZZA

93A0018

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 9 ottobre 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli dal 328 al 340, relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 327 e con il conseguente spostamento degli articoli successivi sono inseriti gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile.

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

Art. 328. — È istituita la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola ha lo scopo di fornire ai laureati in medicina e chirurgia mediante corsi teorici ed attività pratiche una completa preparazione unitaria in neuropsichiatria infantile e far acquisire la preparazione professionale per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie neurologiche e psichiatriche dell'età evolutiva.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neuropsichiatria infantile.

Art. 329. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in uno per ciascun anno di corso, per un totale di cinque specializzandi.

Art. 330. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 331. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 332. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area generale e propedeutica;

b) area di diagnostica;

c) area neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso;

d) area psichiatrica generale;

e) area pediatrica;

f) area di neuropsichiatria infantile.

Art. 333. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) area generale e propedeutica:
genetica medica;
anatomia umana;
istologia ed embriologia;
neurofisiologia;
biochimica patologica;
medicina legale;
anatomia ed istologia patologica;
informatica e statistica sanitaria.

b) Area diagnostica:
diagnostica strumentale neurofisiologica;
neuroradiologia;
psicodiagnostica e psicologia clinica.

c) Area neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso:
neurologia generale;
neurochirurgia;
oftalmologia;
audiologia.

d) Area psichiatrica generale:
psichiatria generale.

e) Area pediatrica:
pediatria;
endocrinologia e malattie metaboliche;
auxologia;
neonatologia.

f) area di neuropsichiatria infantile:
neuropsichiatria infantile.

Art. 334. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

generale e propedeutica (ore 190):
- genetica medica . . . . ore 40
- anatomia umana. . . . . » 40
- istologia ed embriologia . . . . » 40
- neurofisiologia . . . . » 40
- informatica e statistica sanitaria. . . » 30

Neuropsichiatria infantile (ore 210):
- neuropsichiatria infantile . . . . » 210

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Generale e propedeutica (ore 80):
- biochimica patologica. . . . . ore 40
- anatomia e istologia patologica . . . » 40

Diagnostica (ore 150):
- diagnostica strumentale neurofisiologica . . . . » 80
- psicodiagnostica e psicologia clinica » 70

Pediatrica (ore 50):
- pediatria . . . . » 50

Neuropsichiatria infantile (ore 120):
- neuropsichiatria infantile . . . . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Diagnostica (ore 100):
- neuroradiologia . . . . ore 50
- psicodiagnostica e psicologia clinica » 50

Neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso (ore 50):
- neurologia generale . . . . » 50

Psichiatria generale (ore 50):
- psichiatria generale . . . . » 50

Pediatrica (ore 80):
- endocrinologia e malattie metaboliche » 30
- auxologia. . . . . » 20
- neonatologia . . . . » 30

Neuropsichiatria infantile (ore 120):
- neuropsichiatria infantile . . . . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno:

Neurologia generale, neurochirurgica e organi di senso (ore 90):
- neurochirurgia . . . . ore 30
- oftalmologia . . . . » 30
- audiologia . . . . » 30

Generale e propedeutica (ore 30):
- medicina legale . . . . » 30

Neuropsichiatria infantile (ore 280):
- neuropsichiatria infantile . . . . » 280

Monte ore elettivo: ore 400.

V Anno:

Neuropsichiatria infantile (ore 400):
- neuropsichiatria infantile . . . . ore 400

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 335. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

sezioni ed ambulatori di N.P.I. - neuro I; cattedra di N.P.I. - clinica psichiatrica;

classe pediatrica I; divisione neonatologia; servizio neuroradiologia;

servizio riabilitazione; laboratorio neurofisiologia; laboratorio biochimica; - classe neurologica I.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 30 ottobre 1992

Il rettore

93A0017

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1937, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989;

Vista la legge n. 341/1990, art. 2, comma 1;

Viste le modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1991 (decreto rettorale 10 aprile 1991);

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1991 Modificazioni al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, col quale alla tabella XXIX, annessa al citato regio decreto, è aggiunta la tabella XXIX-*bis* relativa ai diplomi universitari che possono essere rilasciati dalle facoltà di ingegneria;

Visto in particolare l'art. 6 del sopracitato decreto ministeriale 18 dicembre 1991 nel quale sono formulati i *curricula* relativi ai predetti diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 col quale il Ministro ha autorizzato l'istituzione dei diplomi universitari presso la facoltà di ingegneria di questo Ateneo;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio della facoltà di ingegneria, seduta dell'8 maggio 1992; senato accademico, seduta del 30 giugno 1992; consiglio di amministrazione, seduta del 30 giugno 1992);

Considerato che i diplomi universitari sono previsti nel piano triennale di sviluppo 1991-93 della facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo;

Considerato che la relativa tabella è stata già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 23 luglio 1992;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 settembre 1992 prot. 4451;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 73 sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 74. — Presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Palermo sono istituiti i seguenti diplomi:

1) diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse;

2) diploma in ingegneria delle infrastrutture;

3) diploma in ingegneria informatica e automatica;

4) diploma in ingegneria meccanica.

L'accesso ai corsi di diploma è regolato dalle disposizioni di legge per l'accesso agli studi universitari.

L'art. 75. — La durata degli studi è di tre anni. I corsi di diploma universitario (di seguito indicato con d.u.) di cui all'art. 74 possono essere articolati in orientamenti definiti dal consiglio di facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di diploma universitario, se esistenti, all'atto della emanazione del regolamento didattico dei d.u. stessi.

Il numero massimo degli iscritti ai corsi di d.u. sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio della facoltà di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria ...» con la specificazione del corso di diploma seguito.

Art. 76. — Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di d.u. di cui all'art. 74 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1989, n. 186).

Il consiglio di facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di d.u., indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre sia gli insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai singoli corsi di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire la laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea, in ogni caso non superiore al terzo, cui lo studente si potrà iscrivere. Coloro che siano in possesso di d.u. potranno essere iscritti al massimo al terzo anno dei corsi di laurea.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di d.u. o da un corso di laurea ad un corso di d.u., il consiglio di facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di diploma, ove istituiti, riconoscerà gli insegnamenti col criterio della loro validità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

I corsi di d.u. e quelli di laurea con identica denominazione sono considerati strettamente affini. Al fine del proseguimento degli studi dei corsi di d.u. nei corsi di laurea strettamente affini, il consiglio di facoltà, su proposta del competente consiglio di corso di laurea riconoscerà gli studi effettuati in modo che gli insegnamenti integrativi e quelli propri del corso di laurea, valutati in termini di annualità, non siano, rispettivamente, più di quattro e di quattordici. La facoltà dovrà quindi formulare i piani degli studi tenendo presenti i vincoli suddetti.

Art. 77. — Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, da specificare nel regolamento didattico della facoltà.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, lavoratori, ecc.) di almeno cinquanta ore.

Complessivamente l'attività didattica comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attività pratiche e di laboratorio di tirocinio.

L'attività di laboratorio potrà essere associata ai diversi corsi di insegnamento.

L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno dell'Università o, con il consenso della facoltà, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulati appositi accordi o convenzioni.

L'attività di tirocinio potrà essere ritenuta equivalente al massimo a due dei moduli didattici necessari per conseguire il titolo.

Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con le modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

Il consiglio di facoltà nello stabilire il numero delle prove di valutazione della preparazione degli studenti limiterà gli esami ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici, facendo ricorso ad accorpamenti di moduli secondo criteri di affinità e di continuità.

L'art. 80 riporta per ciascun corso di d.u. il numero dei moduli didattici e le relative aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei *curricula* didattici.

Il consiglio di facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di diploma, ove istituiti, completerà le indicazioni, fino ad un numero di trenta moduli didattici, per raggiungere definiti obiettivi didattici-formativi.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; esso potrà prevedere la presentazione e l'esposizione di un eventuale elaborato scritto.

Art. 78. — Il consiglio di facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di diploma, ove istituiti, determina, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, se esistente, l'articolazione dei corsi di d.u., in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nel precedente art. 73.

Nel caso in cui il corso di insegnamento è specifico del diploma e non è mutato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla d.u.

Le denominazioni di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali, saranno diverse da quelle riportate nei gruppi stessi.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi corsi di diploma non comporta necessariamente identità di programma, di trattazione o di docente.

Qualora l'ampiezza della materia lo richieda, possono essere istituiti più insegnamenti distinti, posti in successione nel tempo e specificati mediante l'aggiunta dell'indicazione I, II, ecc.

Nel regolamento sarà riportato anche il numero degli insegnamenti che dovranno essere superati, per consentire l'iscrizione al successivo anno di corso.

Art. 79. — Il consiglio di facoltà, nel rispetto delle leggi vigenti, provvede alla copertura dei moduli didattici attivati con professori di ruolo dello stesso raggruppamento (settore scientifico-disciplinare di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990) o di raggruppamento ritenuto affine dal consiglio stesso, ovvero mediante conferimento di supplenze o affidamenti a professori di ruolo o a ricercatori confermati.

Per realizzare una efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, i singoli corsi di insegnamento non avranno di norma un numero di studenti iscritti superiore alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso d'insegnamento potrà comprendere moduli didattici o frazioni di modulo da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello «Studi dell'Ateneo».

Art. 80. — Nelle tabelle che seguono sono riportati per ciascun corso di diploma il gruppo o i gruppi di discipline di cui al precedente art. 73 con il relativo numero di moduli didattici (m.d.) da utilizzare nella formulazione dei *curricula*.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE

TABELLA *A*

Codifica	e denominazione del raggruppamento	Numero m.d.
A011	Algebra e logica matematica	4
A012	Geometria	
A021	Analisi matematica	
A022	Calcolo delle probabilità	
A030	Fisica matematica	
A041	Analisi numerica e matematica applicata	
P041	Statistica	
B011	Fisica generale	2
B030	Struttura della materia	
C060	Chimica	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
H150	Estimo	1
I270	Ingegneria economico-gestionale	

TABELLA *B*.1

Codifica e denominazione del raggruppamento		Numero m.d.
H110	Disegno	1
H011	Idraulica	1
H012	Costruzioni idrauliche e marittime	
D022	Geologia applicata	1
H060	Geotecnica	
H071	Scienza delle costruzioni	1
H072	Tecnica delle costruzioni	1
I140	Chimica applicata, scienza e tecnica dei materiali	1

TABELLA *C*.1.1

Codifica e denominazione del raggruppamento		Numero m.d.
H011	Idraulica	1
H012	Costruzioni idrauliche e marittime	
H020	Ingegneria sanitaria-ambientale	1
H030	Strade, ferrovie ed aeroporti	1
H040	Trasporti	1
H050	Topografia e cartografia	1
I042	Macchine e sistemi energetici	1
I070	Meccanica applicata alle macchine	1
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1
I180	Macchine ed azionamenti elettrici	

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INFORMATICA E AUTOMATICA

TABELLA *A*

Codifica e denominazione del raggruppamento		Numero m.d.
A011	Algebra e logica matematica	4
A012	Geometria	
A021	Analisi matematica	
A022	Calcolo delle probabilità	
A030	Fisica matematica	
A041	Analisi numerica e matematica applicata	
P041	Statistica	
B011	Fisica generale	2
B030	Struttura della materia	
C060	Chimica	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
H150	Estimo	1
I270	Ingegneria economico-gestionale	

TABELLA *B*.2

Codifica e denominazione del raggruppamento		Numero m.d.
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1
I210	Elettronica	1
I220	Campi elettromagnetici	1
I230	Telecomunicazioni	
I240	Automatica	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2

TABELLA *C*.2.3

Codifica e denominazione del raggruppamento		Numero m.d.
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2 2
A042	Ricerca operativa	1
I240	Automatica	1
I240	Automatica	4
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA MECCANICA

TABELLA *A*

Codifica e denominazione del raggruppamento		Numero m.d.
A011	Algebra e logica matematica	4
A012	Geometria	
A021	Analisi matematica	
A022	Calcolo delle probabilità	
A030	Fisica matematica	
A041	Analisi numerica e matematica applicata	
P041	Statistica	
B011	Fisica generale	2
B030	Struttura della materia	
C060	Chimica	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
H150	Estimo	1
I270	Ingegneria economico-gestionale	

TABELLA *B*.3

Codifica e denominazione del raggruppamento		Numero m.d.
H071	Scienza delle costruzioni	1
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I070	Meccanica applicata alle macchine	1
I090	Disegno industriale	

Codifica e denominazione del raggruppamento		Numero m d
I050	Fisica tecnica	1
I030	Fluidodinamica	
I152	Principi di ingegneria chimica	
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1
I042	Macchine e sistemi energetici	1
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I130	Metallurgia	
I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali	
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	

TABELLA C.3.4

Codifica e denominazione del raggruppamento		Numero m d
H011	Idraulica	1
I030	Fluidodinamica	
I050	Fisica tecnica	1
I042	Macchine e sistemi energetici	1
I070	Meccanica applicata alle macchine	1
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I110	Impianti industriali meccanici	1
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1
I180	Macchine ed azionamenti elettrici	

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE

TABELLA *A*

Codifica e denominazione del raggruppamento		Numero m d
A011	Algebra e logica matematica	4
A012	Geometria	
A021	Analisi matematica	
A022	Calcolo delle probabilità	
A030	Fisica matematica	
A041	Analisi numerica e matematica applicata	
P041	Statistica	
B011	Fisica generale	2
B030	Struttura della materia	
C060	Chimica	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
H150	Estimo	1
I270	Ingegneria economico-gestionale	

TABELLA *D* 2

Codifica e denominazione del raggruppamento		Numero m d
D012	Geologia stratigrafica e strutturale	1
D022	Geologia applicata	
D042	Geofisica applicata	1
H060	Geotecnica	
I161	Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime	
H110	Disegno	1
I090	Disegno industriale	
H050	Topografia e cartografia	1
H011	Idraulica	1
H071	Scienza delle costruzioni	1
I030	Fluidodinamica	1
I070	Meccanica applicata alle macchine	
H012	Costruzioni idrauliche e marittime	1
I162	Idrocarburi e fluidi endogeni	
E031	Biologia generale ed ecologia	1
H020	Ingegneria sanitaria-ambientale	
I152	Principi di ingegneria chimica	1
I122	Impianti nucleari	1
I153	Impianti chimici	
I155	Chimica industriale	
I042	Macchine e sistemi energetici	1
I050	Fisica tecnica	
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1
I190	Sistemi elettrici per l'energia	
I210	Elettronica	1
I220	Campi elettromagnetici	
I230	Telecomunicazioni	
I240	Automatica	

Art. 81 (*Norme transitorie*). — In attesa del regolamento dei corsi di d.u. previsto dall'art. 78, il consiglio di facoltà definirà:

l'articolazione di ciascun anno di corso;

le modalità di frequenza dei corsi;

le modalità di iscrizione agli anni successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 26 ottobre 1992

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

93A0019

DECRETO RETTORALE 16 dicembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1937, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 19 luglio 1991, senato accademico seduta del 15 ottobre 1991, consiglio di amministrazione seduta del 23 ottobre 1991);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 14 febbraio 1992;

Vista la delibera adottata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella seduta del 28 maggio 1992;

Vista la delibera adottata dal senato accademico nella seduta del 15 giugno 1992;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione 28 luglio 1992;

Visto il decreto rettorale 7 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 1992;

Considerato che per un mero errore di dattilografia sono stati inseriti gli articoli 58, 59, 60 e 61 del corso di laurea in scienze;

Decreta:

Articolo unico

Vengono annullati gli articoli 58, 59, 60 e 61 del decreto rettorale del 7 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 241 del 13 ottobre 1992 del corso di laurea in scienze geologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 16 dicembre 1992

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

93A0016

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 7 gennaio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 7 gennaio 1993

Dollaro USA	1526,09
ECU	1826,12
Marco tedesco	932,25
Franco francese	273,71
Lira sterlina	2347,43
Fiorino olandese	829,26
Franco belga	45,30
Peseta spagnola	13,126
Corona danese	241,01
Lira irlandese	2447,39
Dracma greca	6,983
Escudo portoghese	10,372
Dollaro canadese	1194,59
Yen giapponese	12,197
Franco svizzero	1022,51
Scellino austriaco	132,51
Corona norvegese	217,73
Corona svedese	208,91
Marco finlandese	280,92
Dollaro australiano	1023,55

93A0060

N. 255

Media dei titoli del 31 dicembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65,700
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	91 —
» » » 21- 4-1987/94	90,250
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	98,800
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,325
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,650
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,850
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,350
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100 —
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,800
» » » 12,50% 18-12-1989/95	101 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,575
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,500
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,575
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,600
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,675
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,525
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	97 —
» » » 10,25% 1-12-1988/96	101,975
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,200
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	99,200
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	98,950
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	97,725
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,600
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,750
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	98 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,400
» » » TR 2,5% 1983/93	99 —
» » » Ind. 1- 1-1988/93	99,750
» » » » 1- 2-1988/93	99,875
» » » » 1- 3-1988/93	100,350
» » » » 1- 4-1988/93	100,250
» » » » 1- 5-1988/93	101 —
» » » » 1- 6-1988/93	101,600
» » » » 18- 6-1986/93	100,300
» » » » 1- 7-1988/93	101,575
» » » » 17- 7-1986/93	99,825
» » » » 1- 8-1988/93	101,525
» » » » 19- 8-1986/93	99,900

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,375
» » » » 18- 9-1986/93	100,350
» » » » 1-10-1988/93	100,550
» » » » 20-10-1986/93	101 —
» » » » 1-11-1988/93	102,700
» » » » 18-11-1987/93	101,900
» » » » 19-12-1986/93	103,100
» » » » 1- 1-1989/94	101,225
» » » » 1- 2-1989/94	100,475
» » » » 1- 3-1989/94	99,925
» » » » 15- 3-1989/94	99,800
» » » » 1- 4-1989/94	99,875
» » » » 1- 9-1989/94	99,300
» » » » 1-10-1987/94	100 —
» » » » 1-11-1989/94	100 —
» » » » 1- 1-1990/95	100,525
» » » » 1- 2-1985/95	99,925
» » » » 1- 3-1985/95	97 —
» » » » 1- 3-1990/95	98,700
» » » » 1- 4-1985/95	96,100
» » » » 1- 5-1985/95	95,150
» » » » 1- 5-1990/95	99,175
» » » » 1- 6-1985/95	99,925
» » » » 1- 7-1985/95	95,950
» » » » 1- 7-1990/95	99,725
» » » » 1- 8-1985/95	96,200
» » » » 1- 9-1985/95	96,700
» » » » 1- 9-1990/95	98,500
» » » » 1-10-1985/95	98 —
» » » » 1-10-1990/95	98,700
» » » » 1-11-1985/95	100 —
» » » » 1-11-1990/95	99,225
» » » » 1-12-1985/95	101,150
» » » » 1-12-1990/95	100 —
» » » » 1- 1-1986/96	100,250
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	99,850
» » » » 1- 2-1986/96	99,200
» » » » 1- 2-1991/96	98,950
» » » » 1- 3-1986/96	95,825
» » » » 1- 4-1986/96	95,375
» » » » 1- 5-1986/96	95 —
» » » » 1- 6-1986/96	94,950
» » » » 1- 7-1986/96	95 —

Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 8-1986/96	94,750
»	»	»	»	1- 9-1986/96	95,700
»	»	»	»	1-10-1986/96	96,900
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,100
»	»	»	»	1-12-1986/96	101,175
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,450
»	»	»	»	1- 2-1987/97	97,550
»	»	»	»	18- 2-1987/97	97,125
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,275
»	»	»	»	1- 4-1987/97	94,650
»	»	»	»	1- 5-1987/97	94,675
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,925
»	»	»	»	1- 7-1987/97	94,750
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,050
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97,550
»	»	»	»	1- 3-1991/98	95,500
»	»	»	»	1- 4-1991/98	95,175
»	»	»	»	1- 5-1991/98	95,875
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97 —
»	»	»	»	1- 7-1991/98	96,775
»	»	»	»	1- 8-1991/98	95 —
»	»	»	»	1- 9-1991/98	95,200
»	»	»	»	1-10-1991/98	95,175
»	»	»	»	1-11-1991/98	95,750
»	»	»	»	1-12-1991/98	97,400
»	»	»	»	1- 1-1992/99	96,250
»	»	»	»	1- 2-1992/99	95,325
»	»	»	»	1- 3-1992/99	94,625
»	»	»	»	1- 4-1992/99	94,800
»	»	»	»	1- 5-1992/99	95,100
»	»	»	»	1- 6-1992/99	96,250

Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 2-1993	99,650
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,825
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,425
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,400
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,250
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,300
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,400
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,625
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,275
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,500
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,050
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,575
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	98,625
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	98,500
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	98,725
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	98,800
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 9-1990/94	98,500
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99,325
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	98,150
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	97,525
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	96,200
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	95,600
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	96,850
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	96 —
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	97,425
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	97 —
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	97,300
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	97,575
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	97 —
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	94,575
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	94,500
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	94,100
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	96,525
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	94,850
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	94 —
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	94,275
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	96 —
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	94,200

Certificati credito Tesoro E.C.U.				22- 2-1985/93	9,60%	99,450
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,900
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,300
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	98,350
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	99,900
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	99,100
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	101,900
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	99,850
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,500
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98 —
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	96,950
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	105,225
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	97 —
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	104,500
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,900
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	105,350
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	106,250
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	101,700
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	106,550
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	103 —
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	103,500
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	109,500
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	101,900
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	104,200

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M31122

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1992)

Al decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche

all'art. 11, comma 2, secondo periodo, dove è scritto « ... sentito il Ministero del *tesoro* ... », leggasi « ... sentito il Ministero del *turismo e dello spettacolo*, ... »;

all'art 13, comma 1, secondo periodo, dove è scritto « ... di cui all'articolo *15* della legge 16 aprile 1987, n 183, ... », leggasi « ... di cui all'articolo *5* della legge 16 aprile 1987, n. 183, ...»;

all'art. 14, comma 1, dove è scritto « ... da adottarsi con decreti del *Ministero* del tesoro », leggasi « ... da adottarsi con decreti del *Ministro* del tesoro.».

93A0059

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, recante: «Attuazione della direttiva 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 131 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 17 dicembre 1992).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, all'art. 22, comma 3, riportato nella prima colonna della pag. 11 del sopra indicato supplemento ordinario, dove è scritto: «... alle autorità creditizie per finalità politica monetaria.», si legga: «... alle autorità creditizie per finalità *di* politica monetaria.».

Inoltre nella formula finale di inserzione dell'atto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi riportata alla pag. 16 del sopra indicato supplemento ordinario, dove è scritto: «... È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare », leggasi: «... È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo *e* di farlo osservare.»

93A0058

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Perugia 26 ottobre 1992 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 5 dicembre 1992)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 16, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al quinto rigo, in corrispondenza dei raggruppamenti disciplinari, tra il raggruppamento G031 e G041 si inserisca il raggruppamento *G032*.

Nell'Area 15, nella medesima pag. 16, prima colonna, dove è scritto: «Lo studente dovrà approfondire le conoscenze sulle interconnessioni *terra* ambiente ...», si legga: «Lo studente dovrà approfondire le conoscenze sulle interconnessioni *tra* ambiente ... »

93A0043

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Perugia 14 ottobre 1992 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 16 dicembre 1992)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag 34, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 70, in corrispondenza del punto 3, dove è scritto «*a)* patologia *chimica*», si legga: «*a)* patologia *clinica*».

Alla pag. 35, seconda colonna, del medesimo decreto rettorale, all'art. 71, dove è scritto «L'impegno orario che *ne* deriva ..», si legga· «L'impegno orario che deriva . ».

Alla pag. 38, seconda colonna, al punto 4., dove è scritto: «... è quello *dalle* loro validità culturale . », si legga: « . è quello *della* loro validità culturale . .».

93A0044

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189